



Agenzia per la Coesione Territoriale

Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 – Supplemento Ordinario n. 46.

(RICHIESTE DI CHIARIMENTI: I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail bandoricerca.sisma@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

FAQ

1. (27/01/2022) Ai fini della partecipazione in qualità di Soggetto Proponente, la qualificazione di “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”:

Debba essere esplicitamente richiamata nello Statuto dell'organizzazione proponente;

Possa essere anche implicitamente ricavata dal riscontro della sostanziale sussistenza dei requisiti previsti dalla definizione di OdR, in particolare: presenza dei contenuti distintivi di scopo ed oggetto sociale descritti nello Statuto medesimo (come, ad esempio, il riferimento a: attività svolte di raccordo organizzativo e intermediazione tra i diversi soggetti coinvolti nei processi di innovazione, contributo offerto all'integrazione dell'offerta di formazione universitaria ed alta formazione delle Università, gestione dello sviluppo di nuovi filoni di R&S, realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, co-innovazione e sviluppo sperimentale, ecc.);

effettivo svolgimento delle attività prevalenti – quelle esemplificate nel punto precedente – con finalità non economiche;

svolgimento di attività economiche in misura non prevalente, secondo le prescrizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali;

presenza di sistemi amministrativo-contabili che assicurino la separazione contabile delle attività economiche rispetto alle attività non economiche prevalenti che qualificano l'OdR;

le imprese socie in grado di esercitare un'influenza sull'OdR non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

CHIARIMENTO: L'Amministrazione procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda di candidature prima della valutazione di merito dell'idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti dall'Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

2. (27/01/2022) Se una Società Consortile a r.l. (tipologia societaria la cui caratteristica principale, per norma e statuto, è rappresentata dall'avvalimento in misura prioritaria del personale e delle strutture operative proprie e/o messe a disposizione dai Soci) che intenda partecipare nella qualità di Soggetto Proponente o Partner possa avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, anche e in misura prevalente dei servizi e delle risorse umane, materiali ed immateriali messe a disposizione dai propri Soci;



Agenzia per la Coesione Territoriale

Se, in particolare, l'utilizzo del personale dei Soci per le attività del progetto richiede necessariamente il distacco dei lavoratori presso il soggetto beneficiario dell'agevolazione OVVERO possa essere remunerato attraverso fatturazione da parte dei Soci nei confronti della Società Consortile;

Se l'utilizzo delle predette risorse dei Soci (personale, infrastrutture, attrezzature, materiali) possa concorrere alla determinazione del co-finanziamento a carico del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

CHIARIMENTO: *In relazione ai quesiti posti, l'avviso definisce le categorie di costi ammissibili; nulla dispone sulle modalità di impiego del personale, che pertanto saranno considerati ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso in parola e dalle normative europee e nazionali applicabili.*

3. (27/01/2022) Premesso che:

l'**Avviso** limita alle sole attività progettuali riferibili alla **Categoria A** la possibilità che siano qualificate come **“non aiuti di Stato”**;

l'Avviso preclude di fatto la possibilità che le attività progettuali riferibili alla **Categoria B** possano essere qualificate come “non aiuti di Stato”, anche quando sussistano una o più delle condizioni qualificanti individuate al **punto 4.6 dell'Avviso**, rinviando esclusivamente al **Regolamento (UE) N.651/2014**, con particolare riferimento alle Sezioni 2, 3 e 4 dello stesso e relative disposizioni ivi applicabili;

i soggetti destinatari finali dei processi di trasferimento tecnologico non possono che essere imprese innovative ed altamente tecnologiche in via di costituzione o neo-costituite, fortemente esposte al **rischio di fallimento di mercato** e, pertanto, necessitanti del supporto di **servizi ad alta specializzazione (reali e finanziari) per il trasferimento tecnologico**, come ben evidenziato da un'ampia letteratura scientifica di riferimento che fa da razionale alle policy pubbliche nazionali e comunitarie di riferimento;

gli interventi di incentivazione a supporto del trasferimento tecnologico non possono che individuare come beneficiari finali diretti e/o indiretti le predette imprese innovative in via di costituzione o neo-costituite (a titolo esemplificativo, cfr. il **Programma SPIN - Scaleup Program Invitalia Network** di Invitalia – <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/spin> e il **Programma Smart Money** di Invitalia – <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money/cosa-finanzia>, che prevedono interventi di cui sono beneficiarie finali le startup innovative, ai sensi e nei limiti dell'**art.3 del REGOLAMENTO DE MINIMIS**; il **Programma PRE-SEED** della Regione Lazio - <http://www.lazioinnova.it/bandi-post/pre-seed-sostegno-alla-creazione-al-consolidamento-startup-innovative-ad-alta-intensita-applicazione-conoscenza-alle-iniziativa-spin-off-della-ricerca/> ai sensi dell'**art.22, opzione c) del comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014**);



Agenzia per la Coesione Territoriale

in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia compendiata nella **“Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato”** (GUUE 2016/C 262/01) e delle precisazioni previste nella **“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”** (GUUE 2014/C 198/01), l’organismo di ricerca non può essere considerato beneficiario di aiuti di Stato se esso agisce unicamente in veste di **intermediario** che trasferisce ai beneficiari finali la totalità del finanziamento pubblico e qualsiasi eventuale vantaggio acquisito tramite tali finanziamenti;

la **compagine partenariale** - costituita da due Organismi di ricerca, un Ente di ricerca e una grande Impresa - intende proporre un progetto che prevede **due tipologie generali di interventi**, funzionalmente integrati:

- a) il nucleo sostanziale della proposta progettuale è rappresentato dall'**offerta integrata di servizi specializzati (reali e finanziari) a favore di imprese innovative neo-costituite o recentemente costituite**, implementata nell'ambito di programmi di accelerazione e finalizzata a colmare alcuni specifici gap caratteristici del processo di trasferimento al mercato dei risultati delle attività di RSI svolte da spin-off accademici e startup;
- b) strettamente strumentale all’offerta di servizi specializzati è la realizzazione di alcune **azioni di sistema, che “abilitano”, rafforzano e qualificano i processi di trasferimento tecnologico**, orientandoli verso obiettivi di soddisfacimento di precisi fabbisogni del tessuto produttivo locale e di concreta valorizzazione delle risorse preesistenti (analisi di caratterizzazione delle aree industriali e del sistema economico locale, identificazione dei fabbisogni locali di eco-innovazione, networking, attività di valutazione e diffusione dei risultati, marketing del polo di innovazione e trasferimento tecnologico).

Quali tra le seguenti cinque ipotesi alternative di attuazione delle operazioni possano essere considerate ammissibili:

Ipotesi 1

La compagine partenariale eroga servizi specializzati per il trasferimento tecnologico a spin-off della ricerca e start-up innovative, destinatarie finali degli interventi, selezionate dal Soggetto proponente attraverso procedure di evidenza pubblica.

Sono previste due tipologie di intervento:

- la realizzazione di investimenti (materiali e immateriali), attività di animazione e gestione, organizzazione di programmi di condivisione di conoscenze e informazioni, attività di comunicazione e diffusione dei risultati, che costituiscono azioni di sistema strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività e non sono considerabili come “attività di natura economica”;
- l’erogazione di servizi reali per il trasferimento tecnologico, a supporto dello sviluppo dei progetti imprenditoriali selezionati dal Soggetto proponente (che opera anche come gestore



Agenzia per la Coesione Territoriale

del programma di aiuti) attraverso procedure di evidenza pubblica, il cui controvalore è contenuto in un limite massimo di 200.000 euro per tre anni per ciascuna azienda. Destinatario finale di tali attività sono imprese innovative neo-costituite o di recente costituzione, fortemente esposte al rischio di fallimento di mercato.

Sulla base di queste premesse, il contributo erogato per la copertura dei costi relativi ai predetti servizi e attività costituisce “non aiuto di stato” e, pertanto, non richiede cofinanziamento da parte dei soggetti che compongono la compagine partenariale.

Ipotesi 2

La compagine partenariale eroga servizi specializzati per il trasferimento tecnologico a spin-off della ricerca e start-up innovative, beneficiarie finali degli interventi, selezionate dal Soggetto proponente attraverso procedure di evidenza pubblica.

Sono previste due tipologie di intervento:

- 1) l'erogazione di servizi reali per il trasferimento tecnologico nell'ambito di programmi di pre-accelerazione e accelerazione, a supporto dello sviluppo dei progetti imprenditoriali selezionati dal Soggetto proponente, il cui controvalore è contenuto entro un limite massimo di 100.000 euro per ciascuna impresa;
- 2) la concessione alle imprese innovative selezionate di ulteriori aiuti per la fase di avviamento, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite complessivo di 100.000 euro per ciascuna impresa, subordinatamente all'apporto nell'impresa beneficiaria di capitale di rischio (apporti in equity) da parte di investitori indipendenti, di valore non inferiore al 50% del contributo ricevuto dall'impresa.

In questa impostazione:

- le agevolazioni di cui alle attività sub 1) sono imputate nel budget progettuale ai diversi soggetti della compagine partenariale, a copertura integrale dei costi concretamente sostenuti dagli stessi per la realizzazione delle attività di supporto alle imprese innovative, che sono di fatto le vere beneficiarie finali degli interventi, e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, ai sensi dell'art.28, comma 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014;
- le agevolazioni di cui alle attività sub 2), sono imputate nel budget progettuale al Soggetto proponente, capofila dell'aggregazione, in veste di soggetto gestore e intermediario che trasferisce la totalità del finanziamento pubblico alle imprese innovative beneficiarie finali degli interventi, e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, oltre gli investimenti in equity da parte di investitori privati indipendenti, di importo non inferiore al 50% del contributo ricevuto dall'impresa innovativa, ai sensi dell'art.22, opzione c) del comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014;
- le agevolazioni di cui alle attività sub 1) e sub 2) sono assegnate, in ogni caso, nei limiti dell'art.3 del REGOLAMENTO DE MINIMIS, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per



Agenzia per la Coesione Territoriale

ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

- il controvalore dei servizi offerti incorpora anche i costi delle attività di sistema (investimenti materiali e immateriali, animazione, networking, gestione, condivisione di conoscenze e comunicazione) strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività, che sono sostenuti dalla compagine partenariale.

Ipotesi 3

La compagine partenariale, costituita in Polo di innovazione:

- 1) realizza investimenti (materiali e immateriali) e attività di animazione e gestione, organizzazione di programmi di condivisione di conoscenze e informazioni, marketing, che costituiscono azioni di sistema strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività;
- 2) eroga servizi reali per il trasferimento tecnologico nell'ambito di programmi di pre-accelerazione e accelerazione, a supporto dello sviluppo dei progetti imprenditoriali innovativi (spin-off della ricerca e start-up innovative) selezionati dal Soggetto proponente attraverso procedure di evidenza pubblica, il cui controvalore è contenuto entro un limite massimo di 100.000 euro per ciascuna impresa;
- 3) concede alle imprese innovative selezionate ulteriori aiuti per la fase di avviamento, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite complessivo di 100.000 euro per ciascuna impresa, subordinatamente all'apporto nell'impresa beneficiaria di capitale di rischio (apporti in equity) da parte di investitori indipendenti, di valore non inferiore al 50% del contributo ricevuto dall'impresa.

In questa impostazione:

- le agevolazioni di cui alle attività sub 1) sono assegnate al Polo di innovazione ai sensi dell'art. 27 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, a titolo di:
 - aiuti agli investimenti, con una intensità non superiore al 55% del totale dei costi ammissibili per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
 - aiuti al funzionamento, con una intensità non superiore al 50% del totale dei costi ammissibili;
- le agevolazioni di cui alle attività sub 2) sono imputate nel budget progettuale ai diversi soggetti della compagine partenariale, a copertura integrale dei costi concretamente sostenuti dagli stessi per la realizzazione delle attività di supporto alle imprese innovative, che sono di fatto le vere beneficiarie finali degli interventi, e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, ai sensi dell'art.28, comma 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014;
- le agevolazioni di cui alle attività sub 3), sono imputate nel budget progettuale al Soggetto proponente, capofila dell'aggregazione, in veste di soggetto gestore e intermediario che trasferisce la totalità del finanziamento pubblico alle imprese innovative beneficiarie finali degli interventi, e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100%



Agenzia per la Coesione Territoriale

delle spese sostenute e ritenute ammissibili, oltre gli investimenti in equity da parte di investitori privati indipendenti, di importo non inferiore al 50% del contributo ricevuto dall'impresa innovativa, ai sensi dell'art.22, opzione c) del comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014;

- le agevolazioni di cui alle attività sub 2) e sub 3) sono assegnate, in ogni caso, nei limiti dell'art.3 del REGOLAMENTO DE MINIMIS, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ipotesi 4

La compagine partenariale, costituita in Polo di innovazione:

- 1) realizza investimenti (materiali e immateriali) e attività di animazione e gestione, organizzazione di programmi di condivisione di conoscenze e informazioni, marketing, che costituiscono azioni di sistema strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività;
- 2) eroga servizi reali per il trasferimento tecnologico nell'ambito di programmi di pre-accelerazione e accelerazione, a supporto dello sviluppo dei progetti imprenditoriali innovativi (spin-off della ricerca e start-up innovative) selezionati dal Soggetto proponente attraverso procedure di evidenza pubblica, il cui controvalore è contenuto entro un limite massimo di 100.000 euro per ciascuna impresa;
- 3) concede alle imprese innovative selezionate ulteriori aiuti per la fase di avviamento, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite complessivo di 100.000 euro per ciascuna impresa, subordinatamente all'apporto nell'impresa beneficiaria di capitale di rischio (apporti in equity) da parte di investitori indipendenti, di valore non inferiore al 50% del contributo ricevuto dall'impresa

In questa impostazione:

- le agevolazioni di cui alle attività sub 1) e sub 2) sono assegnate al Polo di innovazione ai sensi dell'art. 27 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, a titolo di:
 - aiuti agli investimenti, con una intensità non superiore al 55% del totale dei costi ammissibili per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
 - aiuti al funzionamento, con una intensità non superiore al 50% del totale dei costi ammissibili;
- le agevolazioni di cui alle attività sub 3), sono imputate nel budget progettuale al Soggetto proponente, capofila dell'aggregazione, in veste di soggetto gestore e intermediario che trasferisce la totalità del finanziamento pubblico alle imprese innovative beneficiarie finali degli interventi, e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, oltre gli investimenti in equity da parte di investitori privati indipendenti, di importo non inferiore al 50% del contributo ricevuto dall'impresa innovativa, ai sensi dell'art.22, opzione c) del comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014;



Agenzia per la Coesione Territoriale

- le agevolazioni di cui alle attività sub 2) e sub 3) sono assegnate, in ogni caso, nei limiti dell'art.3 del REGOLAMENTO DE MINIMIS, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ipotesi 5

La compagine partenariale, costituita in Polo di innovazione:

- 1) realizza attività di animazione e gestione del Polo, organizzazione di programmi di condivisione di conoscenze e informazioni, attività di marketing del Polo, che costituiscono azioni di sistema strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività;
- 2) eroga servizi reali per il trasferimento tecnologico nell'ambito di programmi di pre-accelerazione e accelerazione, a supporto dello sviluppo dei progetti imprenditoriali innovativi (spin-off della ricerca e start-up innovative) selezionati dal Soggetto proponente attraverso procedure di evidenza pubblica, il cui controvalore è contenuto entro un limite massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa;

In questa impostazione:

- le agevolazioni di cui alle attività sub 1) e sub 2) sono assegnate al Polo di innovazione ai sensi dell'art. 27 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 a titolo di:
 - aiuti agli investimenti, con una intensità non superiore al 55% del totale dei costi ammissibili per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
 - aiuti al funzionamento, con una intensità non superiore al 50% del totale dei costi ammissibili.

CHIARIMENTO: *In merito al quesito sopra riportato: "Quali tra le seguenti cinque ipotesi alternative di attuazione delle operazioni possano essere considerate ammissibili" si osserva che le condizioni di ammissibilità dei progetti sono stabilite nell'Avviso in oggetto e nella relativa documentazione allegata, mentre la scelta delle modalità di attuazione degli interventi oggetto del progetto presentato attiene a considerazioni di tipo settoriale e finanziario, di esclusiva discrezionalità e responsabilità dei soggetti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvederà ad inquadrare il progetto alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ed in considerazione del modello attuativo scelto e proposto.*

4. (27/01/2022) Premesso che: L'Avviso attribuisce al Soggetto Proponente un ruolo centrale in tutte le procedure di gestione amministrativa dell'agevolazione; Se, per quanto riguarda, in particolare, le modalità di erogazione del contributo: l'erogazione avvenga per l'intero importo nei confronti del Soggetto Proponente, che in un secondo momento si occuperà del flusso monetario verso gli altri Partner OVVERO il contributo venga già a monte distribuito tra i diversi Partner in maniera indipendente, secondo la ripartizione del budget che verrà approvata.

CHIARIMENTO: *In considerazione del fatto che le erogazioni saranno disposte su "richiesta del soggetto proponente" (art. 17.1 dell'avviso), è da ritenersi corretto che l'erogazione avvenga per l'intero importo nei confronti del Soggetto Proponente, che in un secondo momento si occuperà del flusso monetario verso gli altri Partner.*



Agenzia per la Coesione Territoriale

5. (28/01/2022) Soggetto proponente e partner in una proposta progettuale possono ricadere in più Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (ad esempio: soggetto proponente e n. 2 partners ricadenti in Umbria + terzo partner ricadente in Abruzzo)?

CHIARIMENTO: *Premesso che il soggetto proponente deve avere sede principale o decentrata nelle Regioni interessate dagli eventi sismici, i partner di progetto possono essere localizzati anche al di fuori delle regioni interessate dagli eventi sismici, fermo restando che le attività previste dalle proposte progettuali dovranno essere interamente realizzate nelle aree eleggibili di cui all'art. 7 dell'Avviso.*

Un pool di soggetti pubblico/privati, avente personalità giuridica (statuto e atto costitutivo) può essere inserito/ valutato come singolo partner in una proposta progettuale?

CHIARIMENTO: *Si rinvia alla risposta già pubblicata con riferimento al quesito n. 5 della FAQ 2.1 pubblicata 31.01.2022.*

In fase di presentazione del progetto, quali atti relativi alla proponente compagine partenariale occorre trasmettere?

CHIARIMENTO: *Si rinvia a quanto previsto dall'art. 10.2 dell'Avviso.*

6. (28/01/2022) Con riferimento alla categoria "ampliamento dell'offerta formativa", si chiede di chiarire su quali voci di budget è possibile imputare l'importo di borse di studio/tirocinio, borse di dottorato per supportare i destinatari dei corsi nelle spese di vitto/alloggio e borse per visiting professor provenienti da Università straniere. Per quanto riguarda le borse di dottorato, che hanno una durata triennale, si chiede nello specifico se può essere considerata ammissibile a finanziamento anche la terza annualità pur ricadendo i costi, a livello temporale, nell'anno successivo alla scadenza del progetto, in considerazione delle tempistiche di attivazione/accreditamento anche alla luce delle ultime disposizioni normative in materia di dottorati di ricerca.

CHIARIMENTO: *i costi delle borse di dottorato sono da ritenersi inclusi nei costi del personale come costi per attività di ricerca; i costi per eventuali borse per visting professor provenienti da Università straniere sono da ritenersi inclusi nei costi del personale come costi per attività di ricerca e/o formazione; gli altri costi (borse di studio/tirocinio e spese di vitto e alloggio) sono imputabili alla voce di costo "spese generali", nella misura consentita dall'avviso. Relativamente alla finanziabilità della terza annualità di borse di dottorato, in considerazione delle tempistiche di attivazione/accreditamento anche alla luce delle ultime disposizioni normative in materia, saranno considerati ammissibili i pertinenti costi sostenuti entro l'anno successivo alla scadenza del progetto.*